

Codice penale svizzero e Codice penale militare

(Attuazione dell' art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

Avamprogetto (*variante 1*)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Codice penale svizzero²

Art. 66a (nuovo)

1a. Espulsione dal territorio svizzero.¹ Il giudice espelle per una durata da cinque a quindici anni lo straniero condannato a una pena per uno dei seguenti reati:

a. Condizioni

- a. omicidio intenzionale (art. 111), assassinio (art. 112), omicidio passionale (art. 113), rapina (art. 140), tratta di esseri umani (art. 182), violenza carnale (art. 190) oppure un altro crimine contro la vita e l'integrità della persona, contro il patrimonio, contro la libertà personale, contro l'integrità sessuale, oppure un crimine di comune pericolo, a condizione che per questo crimine sia comminata una pena detentiva minima di un anno o più, o una pena detentiva massima di dieci anni o più;
- b. furto (art. 139) in combinazione con violazione di domicilio (art. 186);
- c. truffa (art. 146 cpv. 1) a un'assicurazione sociale o all'aiuto sociale, ottenimento abusivo di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a cpv. 1);
- d. un'infrazione dell'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre 1951³ sugli stupefacenti.

RS

¹ FF

² RS **311.0**

³ RS **812.121**

² Il giudice che, per un reato di cui al capoverso 1, irroga una pena non superiore a una pena detentiva di sei mesi, a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere o a 720 ore di lavoro di pubblica utilità, può espellere lo straniero dal territorio svizzero soltanto se l'interesse pubblico all'espulsione prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera.

³ Il giudice che, per un reato di cui al capoverso 1, irroga una pena detentiva superiore a sei mesi o una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere può eccezionalmente rinunciare all'espulsione non ragionevolmente esigibile che violerebbe in modo grave i diritti personali dello straniero protetti dalle garanzie internazionali dei diritti dell'uomo.

⁴ Se nello stesso procedimento irroga allo straniero una pena per più reati, il giudice stabilisce la parte della pena che riguarda i reati di cui al capoverso 1. Questa parte della pena determina se va eseguito un esame secondo il capoverso 2 o 3. Nell'ambito dell'esame va tenuto conto di tutti i reati contenuti nella sentenza.

Art. 66b (nuovo)

- b. Recidiva A chiunque soggiace a un'espulsione e commette un nuovo reato che adempie le condizioni dell'espulsione secondo l'articolo 66a è irrogata una nuova espulsione della durata di 20 anni.

Art. 66c (nuovo)

- c. Momento dell'esecuzione ¹ Le pene e le parti di pene senza condizionale, come pure le misure stazionarie sono eseguite prima dell'espulsione dal territorio svizzero. Non appena il condannato è liberato condizionalmente o definitivamente, o non appena la misura stazionaria è soppressa senza essere sostituita da un'altra pena o misura viene eseguita l'espulsione.

² La durata dell'espulsione decorre dal giorno in cui il condannato ha lasciato la Svizzera.

Art. 66d (nuovo)

- d. Sospensione dell'esecuzione ¹ L'autorità competente sospende l'esecuzione coatta dell'espulsione dal territorio svizzero, se l'interessato:
- a. è un rifugiato riconosciuto dalla Svizzera che, in seguito all'espulsione, sarebbe minacciato nella vita o nella libertà a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche; fanno eccezione i rifugiati che, ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 della legge federale del 26 giugno

1998⁴ sull'asilo, non possono far valere il divieto di respingimento;

b. rischia la tortura o un altro genere di trattamento o pena crudele e inumano.

² L'autorità competente verifica periodicamente se le condizioni della sospensione permangono.

Art. 148a (nuovo)

Ottenimento
abusivo di
prestazioni di
un'assicurazione
sociale o
dell'aiuto
sociale

¹ Chiunque, fornendo informazioni non veritiere o incomplete, sottocendo fatti o in altro modo, inganna un terzo o ne conforta l'errore ottenendo così indebitamente per sé o per altri le prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

² Nei casi poco gravi la pena è la multa.

Art. 369 cpv. 5^{bis} (nuovo)

^{5bis} La sentenza che pronuncia l'espulsione dal territorio svizzero rimane iscritta nel casellario giudiziale sino alla morte dell'interessato.

Art. 371 cpv. 3, 4, 4^{bis} (nuovo) e 5

³ Le sentenze che contengono una pena non vengono riportate nell'estratto se sono trascorsi due terzi della durata determinante per l'eliminazione secondo l'articolo 369 capoversi 1–5 e 6.

⁴ Le condanne a una pena cumulata con una misura o a una misura soltanto non vengono riportate nell'estratto se è trascorsa la metà della durata determinante per l'eliminazione secondo l'articolo 369 capoversi 1–5 e 6.

^{4bis} Le sentenze che contengono un'espulsione dal territorio svizzero sono riportate nell'estratto finché l'interessato vi soggiace. Se dura più a lungo, il termine di cui al capoverso 3 o 4 determina il periodo durante il quale la misura è riportata nell'estratto rilasciato a privati.

⁵ Una volta scaduto il termine di cui ai capoversi 3, 4 e 4^{bis}, la sentenza viene riportata nell'estratto se quest'ultimo contiene anche una sentenza per la quale il termine non è ancora scaduto.

⁴ RS 142.31

2. Codice penale svizzero nella versione del 19 marzo 2010 (Modifica della legge militare, cifra 2 dell'all.)⁵

Art. 367 cpv. 2^{ter}, 2^{quater}, 2^{quinquies} e 2^{sexies} (nuovo)

^{2ter} Le autorità di cui al capoverso 2 lettera c – k possono consultare le sentenze che contengono un'espulsione dal territorio svizzero soltanto finché l'interessato vi soggiace. Se dura più a lungo, il termine di cui all'articolo 369 capoversi 1-4^{ter} determina il periodo durante il quale la consultazione è possibile.

^{2quater} *Vigente cpv. 2^{ter}*

^{2quinquies} Sono comunicate le generalità degli Svizzeri registrati secondo il capoverso 2^{quater} che hanno compiuto i 17 anni di età. Se lo Stato maggiore di condotta dell'esercito constata che una persona di cui sono state comunicate le generalità è soggetta all'obbligo di leva o è un militare, l'organo competente per il casellario comunica anche i dati penali.

^{2sexies} La comunicazione e la constatazione di cui al capoverso 2^{quinquies} possono essere effettuate mediante un'interfaccia elettronica tra il PISA e il casellario.

3. Codice penale militare del 13 giugno 1927⁶

Art. 49a (nuovo)

1a. Espulsione dal territorio svizzero
a. Condizioni

¹ Il giudice espelle per una durata da cinque a quindici anni lo straniero condannato a una pena per uno dei seguenti reati:

- a. omicidio intenzionale (art. 115), assassinio (art. 116), omicidio passionale (art. 117), rapina (art. 132), violenza carnale (art. 154) oppure un altro crimine contro la vita e l'integrità della persona, contro il patrimonio, contro la libertà personale, contro l'integrità sessuale, oppure un crimine di comune pericolo, a condizione che per questo crimine sia comminata una pena detentiva minima di un anno o più o una pena detentiva massima di dieci anni o più;
- b. furto (art. 131) in combinazione con violazione di domicilio (art. 152).

² Il giudice che, per un reato di cui al capoverso 1, irroga al massimo una pena detentiva di sei mesi, una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere o 720 ore di lavoro di pubblica utilità, può espellere lo straniero dal territorio svizzero soltanto se l'interesse pubblico

⁵ RU 2011 487

⁶ RS 321.0

all'espulsione prevale nettamente sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera.

³ Il giudice che, per un reato di cui al capoverso 1, irroga una pena detentiva superiore a sei mesi o una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere può eccezionalmente rinunciare all'espulsione non ragionevolmente esigibile che violerebbe in modo grave i diritti personali dello straniero protetti dalle garanzie internazionali dei diritti dell'uomo.

⁴ Se nello stesso procedimento condanna lo straniero a una pena per più reati, il giudice stabilisce la parte della pena irrogata per reati di cui al capoverso 1. Questa parte della pena determina se va eseguito un esame secondo il capoverso 2 o 3. Nell'ambito dell'esame va tenuto conto di tutti i reati contenuti nella sentenza.

Art. 49b (nuovo)

- b. Recidiva La nuova espulsione irrogata a chiunque commette un nuovo reato conformemente alle condizioni di cui all'articolo 49a mentre soggiace a un'espulsione dal territorio svizzero, dura 20 anni.

Art. 49c (nuovo)

- c. Esecuzione L'esecuzione è retta dagli articoli 66c e 66d del Codice penale⁷.

II

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto in vigore è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁷ RS 311.0

Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri⁸

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 62 capoverso 1 lettera b, 83 capoverso 7 lettera a nonché 120c capoversi 1 e 2 l'espressione «Codice penale» è sostituita dall'abbreviazione «CP».

Art. 5 cpv. 1 lett. d

¹ Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

...

- d. non dev'essere oggetto di una misura di respingimento o di un'espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a del Codice penale svizzero⁹ (CP) o dell'articolo 49a del Codice penale militare del 13 giugno 1927¹⁰ (CPM).

Art. 61 cpv. 1 lett. e

¹ Un permesso decade:

...

- e. con il passaggio in giudicato di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a CP¹¹ o dell'articolo 49a CPM¹².

Art. 62 cpv. 2 (nuovo)

² È inammissibile revocare un permesso unicamente per reati sui quali un giudice penale ha già pronunciato rinunciando a una misura d'espulsione ai sensi dell'articolo 66a CP¹³ oppure dell'articolo 49a CPM¹⁴.

⁸ RS 142.20

⁹ RS 311.0

¹⁰ RS 321.0

¹¹ RS 311.0

¹² RS 321.0

¹³ RS 311.0

¹⁴ RS 321.0

Art. 63. cpv. 3 (nuovo)

³ È inammissibile revocare un permesso unicamente per reati sui quali un giudice penale ha già pronunciato rinunciando a una misura d'espulsione ai sensi dell'articolo 66a CP¹⁵ oppure dell'articolo 49a CPM¹⁶.

Art. 75 cpv. 1 frase introduttiva

¹ Allo scopo di garantire l'attuazione della procedura d'allontanamento o dell'espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a CP¹⁷ o dell'articolo 49a CPM¹⁸, la competente autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio che:

...

Art. 76 cpv. 1 frase introduttiva

¹ Se, in prima istanza, è stata notificata una decisione d'allontanamento o d'espulsione oppure è stata pronunciata un'espulsione dal territorio svizzero secondo l'articolo 66a CP¹⁹ o dell'articolo 49a CPM²⁰, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione può:

...

Art. 78 cpv. 1

¹ Lo straniero che non adempie al suo obbligo di lasciare la Svizzera entro il termine impartitogli e che con il suo comportamento personale rende impossibile l'esecuzione della decisione passata in giudicato d'allontanamento o d'espulsione o d'espulsione dal territorio svizzero secondo l'articolo 66a CP²¹ oppure l'articolo 49a CPM, può essere incarcerato per cautelare il successivo adempimento del suo obbligo di lasciare la Svizzera laddove non sia ammissibile una carcerazione in vista di rinvio coatto e risulti vana una misura più mite.

¹⁵ RS 311.0

¹⁶ RS 321.0

¹⁷ RS 311.0

¹⁸ RS 321.0

¹⁹ RS 311.0

²⁰ RS 321.0

²¹ RS 311.0

2. **Legge del 26 giugno 1998²² sull'asilo**

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 60 capoverso 2 lettera a e 115 frase introduttiva l'espressione «Codice penale» è sostituita con l'abbreviazione «CP».

Art. 37 cpv. 4

⁴ Se il richiedente è incarcerato in vista d'extradizione oppure se gli è stata irrogata un'espulsione secondo l'articolo 66a del Codice penale²³ o l'articolo 49a del Codice penale militare del 13 giugno 1927(CPM)²⁴, l'Ufficio federale decide con particolare celerità.

Art. 53 Indegnità

Non è concesso asilo al rifugiato:

- a. che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili,
- b. che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta; oppure
- c. contro il quale è stata pronunciata un'espulsione dal territorio svizzero secondo l'articolo 66a CP²⁵ o l'articolo 49a CPM²⁶.

Art. 64 cpv. 1 lett. d e e

¹ L'asilo in Svizzera ha termine se:

- d. l'espulsione è stata eseguita;
- e. l'espulsione secondo l'articolo 66a CP²⁷ o l'articolo 49a CPM²⁸ è passata in giudicato.

Art. 109 cpv. 5

⁵ Se il richiedente è incarcerato in vista d'extradizione o gli è stata irrogata un'espulsione dal territorio svizzero secondo l'articolo 66a CP²⁹ o l'articolo 49a CPM³⁰, il Tribunale amministrativo federale decide con particolare celerità.

²² RS 142.31

²³ RS 311.0

²⁴ RS 321.0

²⁵ RS 311.0

²⁶ RS 321.0

²⁷ RS 311.0

²⁸ RS 321.0

²⁹ RS 311.0

³⁰ RS 321.0

3. Codice di procedura penale³¹

Art. 220 cpv. 2

² La carcerazione di sicurezza è quella durante il periodo tra il deposito dell'atto d'accusa presso il tribunale di primo grado e il giudicato della sentenza, l'inizio di una sanzione privativa della libertà, l'esecuzione dell'espulsione o la liberazione.

Art. 352 cpv. 2

² Ciascuna delle pene di cui al capoverso 1 può essere cumulata con una misura di cui agli articoli 66 e 67–73 CP³².

4. Procedura penale militare del 23 marzo 1979³³

Art. 56 lett. a

L'imputato gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e contro cui è stata ordinata l'istruzione preparatoria può essere oggetto di un ordine di arresto qualora vi sia motivo di presumere che:

- a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione o

Art. 119 cpv. 2 lett. e

² La procedura del decreto d'accusa non ha luogo:

- e. se entra in linea di conto una degradazione (art. 35 CPM³⁴), un'esclusione dall'esercito (art. 48 e 49 CPM) o una misura secondo gli articoli 47 o 50 CPM, oppure se si prospetta un'espulsione (art. 49a CPM).

5. Legge federale del 22 marzo 1974³⁵ sul diritto penale amministrativo

Art. 21 cpv. 1

¹ Del giudizio è competente l'amministrazione in causa; tuttavia, se il

³¹ RS 312.0

³² RS 311.0

³³ RS 322.1

³⁴ RS 321.0

³⁵ RS 313.0

Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o per ordinare una misura privativa della libertà o un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a del Codice penale³⁶, il giudizio spetta al tribunale.

Art. 73 cpv. 1 (primo periodo)

¹ Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o ordinare una misura privativa della libertà oppure un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a del Codice penale svizzero³⁷, l'amministrazione in causa trasmette gli atti al ministero pubblico cantonale all'attenzione del giudice penale competente.

6. Legge federale del 13 giugno 2008³⁸ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 15 cpv. 1 lett. d

¹ Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

...

- d. eseguire misure di allontanamento e misure coercitive nei confronti di stranieri secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale, l'articolo 66a del Codice penale³⁹ o l'articolo 49a del Codice penale militare del 13 giugno 1927⁴⁰, la legge federale del 16 dicembre 2005⁴¹ sugli stranieri e la legge federale del 26 giugno 1998⁴² sull'asilo;

...

³⁶ RS 311.0

³⁷ RS 311.0

³⁸ RS 361

³⁹ RS 311.0

⁴⁰ RS 321.0

⁴¹ RS 142.20

⁴² RS 142.31